

## Stralcio L.R. 12/2005 e s.m.i.

### CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

[Art. 80](#) (Ripartizione delle funzioni amministrative)

[Art. 81](#) (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

[Art. 82](#) (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

[Art. 83](#) (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

[Art. 84](#) (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

[Art. 85](#) (Supporto agli enti locali)

[Art. 86](#) (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

### CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

#### Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004](#) sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'[articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di :

- a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'[articolo 27, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\)](#), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'[allegato A](#) della presente legge, da chiunque realizzate;
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'[articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14](#) (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);  
*(lettera modificata dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)*
- d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'[articolo 17 della l.r. 26/2003](#).  
*(lettera così modificata dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;  
*(lettera così modificata dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*
- b) opere di sistemazione montana di cui all'[articolo 2, lettera d\) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70](#) (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- c) strade di interesse provinciale;
- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;  
*(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)*
- e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.  
*(lettera introdotta dalla legge reg. n. 12 del 2006)*
- e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera e-bis, della legge regionale n. 26 del 2003](#).  
*(lettera introdotta dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)*

3-bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

*(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)*

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

6-bis. A far tempo dal 1° gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004](#), nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'[articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004](#). Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

*(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009, poi così modificato dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

#### **Art. 81. (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)**

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'[articolo 80](#), di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.

*(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.

*(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

*(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004](#) di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'[articolo 64, comma 8](#);

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

4. *(comma abrogato dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 bis dell'[articolo 80](#), per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.  
*(comma così sostituito dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010)*

#### **Art. 82. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)**

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'[articolo 80](#), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'[articolo 159 del d.lgs. 42/2004](#), sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'[articolo 156, comma 1, del d.lgs. 42/2004](#).

2. Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'[articolo 146 del d.lgs. 42/2004](#).

3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

#### **Art. 83. (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)**

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'[articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

#### **Art. 84. (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)**

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.

#### **Art. 85. (Supporto agli enti locali)**

1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva mediante individuazione della struttura operativa preposta e delle modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico all'interno del competente settore della Giunta stessa.

#### **Art. 86. (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)**

1. Qualora l'autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l'interessato può richiederla in via sostitutiva, ai sensi dell'[articolo 146, comma 10, del d.lgs. 42/2004](#). Nel caso di richiesta alla Regione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 31](#).

*(comma così sostituito dall'articolo 12 della legge reg. n. 3 del 2011)*

2. Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), la Regione, ovvero le province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

3. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati. Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'[articolo 7 della legge 241/1990](#).
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.
6. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 31](#).
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
8. Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 167 del d.lgs. 42/2004](#), il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.